

08886 - 25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Andreazza Gastone - Presidente -
Giovanni Liberati
Stefano Corbetta
Lorenzo Bucca
Galanti Alberto - Relatore -

TA

Sent. n. 93/2025
UP - 21/01/2025
R.G.N. 15664/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da D'Angelo Agostino, nato a Napoli il 22/12/1978,

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/04/2023

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 18 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/02/2020, che aveva condannato D'Angelo Agostino per il reato di cui all'articolo 291-*bis* e 296 d.P.R. n. 43/1973, con la recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.600 di multa, per avere esposto per la vendita kg. 1,120 di TLE privi del sigillo dei monopoli dello Stato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 133 in relazione alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione per l'udienza del 27 settembre 2024, veniva riassegnato alla Terza Sezione trattandosi di doglianza non manifestamente inammissibile.

4. Il 9 gennaio 2025, l'Avv. Pierluigi Grassi, per l'imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di procedere all'analisi delle doglianze, si evidenzia che il contrabbando doganale è stato recentemente oggetto di riforma che ha proceduto alla integrale ri-disciplina della materia.

Incombe quindi sul Collegio l'obbligo di accertare se si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l'abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.

2. L'articolo 291-*bis* d.P.R. 43/1973, vigente all'epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio) «*la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto*» (e comunque non inferiore a lire 1 milione).

Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa.

Ai sensi dell'articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è

aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le circostanze previste in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale».

Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione.

3. Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, come detto, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia.

L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-*bis* del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che (il corsivo è del Collegio) «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando *superiore a 15 chilogrammi convenzionali*, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato *fino a 15 chilogrammi convenzionali* e qualora *non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85*, sono puniti con la *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».

L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno

stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione amministrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione.

La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, è invece disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della *sola pena della multa*, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.

Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, come contestata all'imputato e ritenuta, non possa (nella vigenza della nuova normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma più favorevole) trovare applicazione ai casi, quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti amministrativi».

Né può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d. lgs. n. 8/2016, sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo.

Occorre quindi concludere nel senso che, *in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto.*

4. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 1,120 Kg. di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'ari 85 del d.lgs 141/2024.

Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.

In senso analogo si è già del resto pronunciata questa Sezione con sentenza n. 47584 del 06/11/2024, Mercurio, n.m., con principio che il Collegio intende ribadire.

5. Si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane di Napoli.

Così deciso il 21 gennaio 2025.

Il Consigliere estensore

Alberto Galanti



Il Presidente

Gastone Andreazza



Deposita in Cancelleria

Oggi,



- 4 MAR. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani